



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
Città metropolitana di Bologna

**IL SINDACO**

Prot. n. 2021/0007164  
del 10/07/2021

**IL SINDACO**

Considerato che domenica 11 luglio 2021 alle ore 21.00 si svolgerà la partita finale degli Europei di calcio che sarà proiettata su diversi schermi posti in vari luoghi ed esercizi pubblici del Comune e per il quale evento si prevede un notevole afflusso di persone;

Rilevato che

- così come accaduto in occasione di altre manifestazioni con un notevole afflusso di persone, gli avventori sono soliti acquistare bevande per il consumo in strada, abbandonando poi i relativi contenitori su area pubblica;
- la vendita di bevande alcoliche e l'abuso delle medesime può determinare conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in quanto l'abbandono dei contenitori di vetro e delle lattine nei luoghi pubblici determina l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il suolo pubblico, comportandone il degrado, e il loro improprio utilizzo come oggetti contundenti può farne strumenti potenzialmente atti ad offendere;

Ritenuto pertanto necessario stabilire per la giornata di domenica 11 luglio 2021:

- dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari) ubicate nel Comune;
- dalle ore 19.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo il divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le strade, i parchi e le piazze del Comune;

Richiamando l'attenzione su norme di Pubblica Sicurezza, regolamenti vigenti e Protocolli/Linee guida/Normativa Covid-19;

Visti:

- gli artt. 1 e 57 del TULPS, l'art. 110 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS e il Regolamento di Polizia Urbana;
- gli artt. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008, di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del Decreto Legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008, n. 125;
- l'art. 54 della Legge 28/07/2010, n. 120;

- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 avente ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

## **ORDINA**

per la giornata di domenica 11 luglio 2021

-dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le attività (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari e similari) ubicate in tutta la città;

-dalle ore 19.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo il divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina in tutte le strade, i parchi e le piazze del Comune.

-è consentita la somministrazione di bevande, con esclusivo riferimento ai bicchieri tipo calice, all'interno dei locali di ristorazione, sotto il diretto controllo del gestore, affinché i bicchieri di vetro non vengano portati fuori dai locali stessi.

Per le violazioni della presente ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ossia da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 obblazionabile in misura ridotta in euro 50,00. Si richiama inoltre l'attenzione sugli artt. 689, 690 e 691 del Codice Penale, riguardanti il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, ad infermi di mente, a persone in stato di manifesta ubriachezza e dalla legge n. 125/2001, riguardante il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

### Dispone

- che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;
- che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia.

Gli ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Per la presente ordinanza, in considerazione del numero dei destinatari, non risulta possibile, essendo particolarmente gravosa, la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate

Contro il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.